

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Controllo di gestione, metodo necessario anche alle pmi

Ho spesso sentito parlare di Controllo di Gestione come metodo di verifica preventiva dell'andamento contabile di un'azienda: cos'è e a cosa serve?

È difficile definire cosa sia il Controllo di Gestione in modo conciso senza rifarsi a concetti di strategia, alta direzione e organizzazione, tanto è articolato e passibile di varianti.

Le parole organizzazione, gestione, sistema, controllo, prese singolarmente, evocano dei concetti chiari e di uso comune, ma quando sono "messe assieme" la cosa si complica. Per questo preferisco un approccio diverso e più "pratico".

Gestire al meglio un'azienda significa porsi in modo sistematico le seguenti domande:

1) dove siamo? - ovvero in che "condizione" ci troviamo? - e quali sono i numeri che rappresentano la nostra azienda? Rispondere a questa domanda significa raccogliere i dati (cioè i numeri) che meglio rappresentano la nostra azienda dal punto di vista reddituale, patrimoniale, finanziario, produttivo;

2) dove vogliamo andare? - ovvero quali obiettivi vogliamo conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo? - Fissarsi degli obiettivi significa definire dei "forecast" delle vendite, fissare dei budget per la produzione, mettere a punto dei piani di sviluppo (per esempio piani di investimento e piani di ricerca);

3) cosa dobbiamo fare per arrivarci? - ovvero quali azioni dobbiamo intraprendere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati? - In altre pa-

role, dettagliare le azioni che riteniamo opportune per realizzare quanto definito nella fase 2 e metterle in pratica;

4) le scelte che abbiamo operato e le azioni che abbiamo compiuto sono state efficaci ed efficienti? Verificare l'efficacia del nostro operato significa verificare se il risultato delle nostre azioni "va nella direzione giusta", ovvero significa verificare lo scostamento fra il risultato ottenuto e quello desiderato.

È quindi necessario raccogliere di nuovo i dati che meglio rappresentano la nostra azienda dal punto di vista reddituale, patrimoniale, finanziario.

L'efficacia di quanto abbiamo fatto sarà misurata attraverso l'analisi degli scostamenti fra i dati preventivi e quelli consuntivi.

L'efficienza del nostro operato sarà misurata attraverso indici di rendimento produttivo ed economico (es.: costo orario, produttività, incidenza della vendite, rotazione delle scorte). La fase 4 è, quindi, la ripetizione della fase 1 trascorso un certo lasso di tempo.

Il tutto è quindi rappresentabile con un ciclo di tre fasi: 1-2-3-1.

Il controllo di gestione è quel "qualcosa" che ci consente di mettere in pratica lo schema sopra riportato e, quindi, può essere così definito: un insieme di strumenti e procedure che consente di stabilire dove siamo e di dare

utili indicazioni su cosa dobbiamo fare per arrivare là dove vogliamo andare. Volendo fare un'analogia con un oggetto ormai entrato nella vita di tutti i giorni, il controllo di gestione è il navigatore aziendale, strumento che ci consente di raggiungere la destinazione che vogliamo e anche sapere se sono necessarie "inversioni di rotta".

Il compito di un esperto di controllo di gestione è quello di comprendere le caratteristiche dell'azienda e le esigenze dei manager per realizzare un sistema di raccolta dati definendone gli strumenti (il come) e le procedure (il chi e il quando) affinché il sistema fornisca dati attendibili e tempestivi minimizzando i costi e l'impatto sull'organizzazione interna; l'esperto deve inoltre mettere i manager in condizione di utilizzare correttamente i dati forniti dal sistema, dovendo quindi adoperarsi affinché questi conoscano la genesi dei numeri. A cosa serve infatti sapere che il costo orario è di 23,4 euro se non si conosce quali voci comprende tale numero?

Affiancare i manager affinché acquisiscano esperienza nella interpretazione dei dati ed imparino ad usare il sistema è fondamentale come supportare l'azienda nel tempo affinché il sistema di controllo di gestione si adatti ed evolva.

dott. ing. Gaetano Comandatore
Bedeschi Comandatore
Consulting S.r.l.

CONDOMINIO

Si alle deleghe ma occhio alle proporzioni

Come funziona il sistema delle deleghe in condominio per la partecipazione all'assemblea?

L'art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile è stato sostituito integralmente dalla legge 11-12-2012 n. 220 e recita: «Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale (...) All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea».

Il legislatore introduce una linea generale sulla quota di rappresentanza unicamente ove i condomini siano più di 20 ma non dispone per altri casi se non per impedire che l'amministratore partecipi all'assemblea come delegato. Alcuni regolamenti condominiali portano delle limitazioni in merito alle deleghe per lo svolgimento delle assemblee ma dette disposizioni devono sempre tenere presente il principio generale dettato dalla norma e nel caso dispongano il contrario è sempre la norma a dover essere seguita ed applicata.

rag. Vito Savino

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

INFORTUNISTICA

Tutte le cautele per la denuncia delle imprese

Quali sono gli adempimenti obbligatori in caso di infortunio sul lavoro?

In caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai 3 giorni, il datore di lavoro o l'intermediario delegato devono predisporre denuncia telematica all'Inail e all'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso la prognosi risulti inferiore ai 3 giorni non si deve presentare alcuna denuncia a meno che successivamente l'assenza dal lavoro venga prolungata con certificato medico. La denuncia deve essere inoltrata entro 2 giorni (1 giorno nel caso di infortunio mortale) dal ricevimento del primo certificato medico.

Nella denuncia di infortunio telematica devono essere inseriti gli elementi necessari a delineare l'evento (i dati anagrafici del datore di lavoro, del lavoratore, il luogo dell'infortunio, le cause che l'anno generato ed eventuali testimoni).

Grazie al decreto legge n. 69/2013 convertito nella l. 98/2013 del 9 agosto scorso sarà l'Inail a trasmettere la denuncia alle autorità competenti. La disposizione diventerà effettiva 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

dott. Marco Buccile
consulente del lavoro

DIRITTO PENALE

È truffa informatica manomettere la slot machine

Ho sentito dire che si configura il reato di frode informatica quando le slot machine vengono manomesse per perseguire lo scopo di non pagare i tributi al Monopolo dello Stato.

Quanto ho sentito corrisponde al vero?

È proprio vero. La Corte di Cassazione penale, sezione seconda, precisamente con la sentenza del 30 aprile 2013, numero 18909, ha infatti stabilito che l'alterazione di apparecchi elettronici destinati a "giochi di abilità", trasformati in slot machine, integra il reato di truffa informatica, essendo i relativi proventi tassati con la maggiore imposta del 13,5 per cento che pertiene agli apparecchi dotati di aleatorietà.

Al contrario, l'appropriazione delle somme giocate alle slot machine ma non contabilizzate e non versate all'Eriario, integra il reato del peculato, secondo quanto emerge precisamente dalla stessa sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione del 30 aprile scorso numero 18909. (Ma nel settore i controlli di legittimità stanno diventando sempre più stringenti).

avv. Giorgia Pecchi